

Concessione servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

Capitolato Tecnico

CIG: in corso di acquisizione

CUP: -

CPV: 42933000-5

Indice generale

Art. 1 Descrizione del servizio.....	4
Art. 2 Stazione appaltante.....	5
Art. 3 Durata e valore presunto della concessione.....	6
Art. 4 Oneri della concessione.....	7
Art. 5 Rischio operativo legato alla gestione del servizio.....	7
Art. 6 Criteri ambientali minimi.....	8
Art. 7 Obblighi di comunicazione.....	9
Art. 8 Numero, tipologia e posizionamento dei distributori.....	10
Art. 9 Caratteristiche dei distributori.....	12
Art. 10 Tipologia e caratteristiche dei prodotti da erogare.....	15
Art. 11 Termini per la consegna e l'installazione dei distributori.....	18
Art. 12 Altri obblighi del Concessionario.....	19
Art. 13 Referente del servizio.....	20
Art. 14 Personale addetto al servizio.....	21
Art. 15 Responsabile Unico del Progetto.....	22
Art. 16 Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.....	22
Art. 17 Contabilizzazione degli incassi.....	22
Art. 18 Reportistica.....	22
Art. 19 Incombenze di fine servizio.....	23
Art. 20 Controlli del servizio e penalità.....	23
Art. 21 Revisione dei prezzi.....	26
Art. 22 Revisione del contratto di concessione.....	26
Art. 23 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	27
Art. 24 Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI).....	27
Art. 25 Patto d'integrità.....	27
Art. 26 Codice di comportamento.....	28
Art. 27 Responsabilità civile e copertura assicurativa.....	28
Art. 28 Garanzia definitiva.....	30
Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	31



Art. 30 Tutela della Privacy.....	31
Art. 31 Diritto di recesso.....	32
Art. 32 Disposizioni finali e foro competente.....	32

Art. 1 Descrizione del servizio

1. Il presente Capitolato, definisce le caratteristiche e le modalità di esecuzione della concessione per il “ Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici”.
2. Il servizio consiste nell’installazione di distributori automatici e/o macchine da caffè nelle sedi dell’Ente e nelle scuole site negli edifici scolastici di competenza:
 - sede comunale di via Don Giovanni Minzoni 10, piano secondo;
 - sede comunale di via Torino, 8, piano primo;
 - sede comunale di via Antonio Gramsci, 142, piano terra;
 - sede scuola dell’infanzia “Colle Zeppara” via Marabini, 14
 - sede scuola dell’infanzia “Collodi” vico Mazzini, 5
 - sede scuola dell’infanzia e primaria “Rodari” via Antonio Segni, 12
 - sede scuola primaria “Satta”, via Sebastiano Satta 22, andito primo piano
 - sede scuola primaria “Deledda”, via Grazia Deledda 2, bidelleria primo piano
 - sede scuola secondaria “Fermi”, via Marchesi, 1 – andito piano terra
 - sede scuola secondaria “Da Vinci”, via Bonomi, 7 – andito piano terra
3. Il servizio è rivolto ai dipendenti degli uffici dell’Ente e delle scuole site negli edifici scolastici di competenza. Non vi è utenza esterna, fatta eccezione per i visitatori occasionali partecipanti ad eventuali riunioni, gruppi di lavoro e simili;
4. Il servizio in concessione comprende le seguenti attività:
 - fornitura, installazione e messa in attività di distributori automatici e/o macchine da caffè nei locali sopra indicati;
 - gestione e rifornimento dei distributori automatici, compresa la pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;



- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori automatici e/o macchine da caffè alla scadenza della concessione o, se richiesto dall'Ente, anche nel corso del periodo contrattuale;
5. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato tecnico ed a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione in proprio del rischio operativo legato alla gestione del servizio medesimo.
 6. Si precisa che l'utilizzo dei distributori automatici è facoltativo da parte dell'utenza e che pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al contratto stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente, a causa della mancata fruizione del servizio da parte dei destinatari. Il presente Capitolato costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che l'Ente, stipulerà a seguito dell'aggiudicazione della procedura di selezione del Concessionario del servizio in affidamento.
 7. Presso le sedi dell'Ente sono già presenti dei distributori automatici ed informazioni al riguardo potranno essere acquisite in sede di sopralluogo facoltativo. Nel caso in cui l'operatore economico decidesse di non effettuare il sopralluogo lo stesso implicitamente accetta le condizioni strutturali e di dotazione impiantistica dei locali e non potranno essere avanzate ulteriori pretese nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 2 Stazione appaltante

1. Amministrazione comunale di Guspini con sede in via Don Giovanni Minzoni 10 – 09036 Guspini (SU) – Tel. 07097601

Indirizzo internet principale:

<https://www.comune.guspini.su.it>

Profilo del committente:

<https://egov5.halleysardegna.com/guspini/zf/index.php/bandi-gara/avvisi/avvisi>

PEC:

protocollo@pec.comune.guspini.su.it

Ufficio Competente



Ufficio patrimonio e manutenzioni

Responsabile del Procedimento

Ing. Roberta Sedda – Ufficio Patrimonio e manutenzioni

email: patrimonio@comune.guspini.su.it

tel. 0709760210

Lotto:

unico

Codice CIG:

In corso di acquisizione

Codice CUP:

-

Codice NUTS:

ITG2B

Codice CPV:

42933000-5 – Distributori automatici

Codici CPV supplementari

-

Piattaforma di e-procurement

SardegnaCat (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it>)

Art. 3 Durata e valore presunto della concessione

1. La durata della concessione è prevista per mesi **96** (otto anni) a partire dalla data di avvio effettivo del servizio.
2. La durata dei contratti di concessione non è prorogabile salvo che per la revisione di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii (di seguito anche "Codice") come indicato al successivo Art. 22.
3. Il valore complessivo presunto della concessione, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, calcolato per il periodo di validità del contratto si stima in **€ 507.232,00** IVA esclusa, determinato sulla base di una spesa media giornaliera pro-capite stimata in € 1,10 IVA esclusa, per una media di 220 giorni lavorativi all'anno e riferita ad una utenza media giornaliera di **262** persone (fatturato medio stimato annuo pari ad € 63.404,00, IVA esclusa), come riportato nell'allegato B "Piano Economico Finanziario di massima";



4. Gli incassi derivanti dal servizio saranno interamente percepiti dal Concessionario al quale nulla sarà dovuto nel caso in cui la previsione economica non fosse rispettata.

Art. 4 Oneri della concessione

1. Il Concessionario dovrà impegnarsi a corrispondere, entro la scadenza di ogni anno di contratto con decorrenza dalla data formale di avvio del servizio, la relativa indennità di occupazione che l'Ente ha stimato in **€ 4.950,00** IVA esclusa annui complessivamente per i distributori che saranno installati, comprendente il rimborso per le utilità usufruite (energia elettrica, pulizia degli spazi ecc.), così come determinato nel successivo Art. 8;
2. Il canone minimo per la durata della concessione (96 mesi) è di **€ 39.600,00**;
3. L'indennità di occupazione indicata al precedente comma 1 è determinato dall'applicazione dei seguenti canoni:
 - distributore automatico posizionato nella sede principale dell'Ente in via Don Giovanni Minzoni, 10 - € 450,00 IVA esclusa annui;
 - distributore automatico posizionato nelle altre sedi - € 350,00 IVA esclusa annui;
 - macchina da caffè posizionata in qualsiasi sede - € 50,00 IVA esclusa annui;
4. Nel caso in cui venisse richiesto il posizionamento di un nuovo distributore automatico verranno applicati i prezzi indicati al precedente comma 3, ovvero quelli determinati in sede d'offerta. Qualora l'installazione del nuovo distributore debba essere fatta in una sede ove sono già presenti due distributori automatici, il canone applicato ai distributori automatici successivi al secondo sarà pari a € 100,00 IVA esclusa annui;
5. I costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenze ammontano a € 400,00 per l'intera durata della Concessione, come indicato nel DUVRI;

Art. 5 Rischio operativo legato alla gestione del servizio

1. Il Concessionario assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, ai sensi dell'articolo 177 del D.lgs. 36/2023.
2. In particolare, al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio oggetto della concessione, il rischio di

riduzione della domanda specifica del servizio in questione nonché i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali da parte di fornitori, da relazioni con altri soggetti che influenzino negativamente i costi e i tempi di realizzazione degli investimenti e/o erogazione dei servizi (sia per volume che per standard di qualità previsti), da inflazione e da fallimento.

3. In capo al Concessionario sono allocati, inoltre, il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione, il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché l'eventuale rischio amministrativo connesso ad eventuali ritardi o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nulla-osta necessari ai fini dell'avvio e della gestione del servizio.
4. Infine, è trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.
5. Ai sensi del comma 3 del citato articolo 177, il rischio operativo che qualifica l'operazione economica quale concessione è quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti.
6. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali o cause di forza maggiore.

Art. 6 Criteri ambientali minimi

1. Con riferimento all'articolo 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023, con la presente concessione si intende contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali, pertanto, il Concessionario ha l'obbligo di rispettare i "Criteri Ambientali Minimi" (di seguito CAM) di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 (pubblicato nella G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023) previsti per i servizi di ristoro con installazione e gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua.

2. In particolare, il Concessionario deve assicurare la conformità del servizio in questione alle “specifiche tecniche” e alle “clausole contrattuali” previste, rispettivamente, ai punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato 1 sopraindicato.
3. Parimenti, il Concessionario dovrà osservare le specifiche tecniche e le clausole di esecuzione contrattuale inerenti i CAM per la pulizia ed i prodotti per l’igiene (D.M. 29 gennaio 2021), laddove applicabili.
4. Il mancato rispetto dei CAM comporterà l’applicazione delle penali di cui all’Art. 20 “Controlli del servizio e penalità” del presente Capitolato.
5. A tal fine il Concorrente elabora una Relazione CAM, da presentare quale documento di gara facente parte dell’Offerta tecnica, in cui per ogni criterio ambientale richiamato nel presente Capitolato dovrà descrivere le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

Art. 7 Obblighi di comunicazione

1. Il Concessionario, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.6 dell’Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di “Criteri Ambientali Minimi”, dovrà:
 - fornire ai consumatori indicazioni sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi dei prodotti distribuiti, nonché i bicchieri e i mescolatori, al fine di consentire un corretto smaltimento dei rifiuti;
 - rendere evidenti le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
 - esporre le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all'esterno dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per i consumatori;
 - segnalare, tramite avvisi e/o liste, i prodotti erogati contenenti sostanze che provocano allergia o intolleranza (ad esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro; 2. Crostacei; 3. Uova; 4. Pesce; 5. Arachidi; 6. Soia; 7. Latte; 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia; 9. Sedano; 10. Senape; 11. Semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini).



2. I contenuti, le modalità e le tipologie della comunicazione dovranno essere condivisi e concordati dal Concessionario con il RUP.

Art. 8 Numero, tipologia e posizionamento dei distributori

1. I distributori automatici da installare sono di tre tipologie in dipendenza dei prodotti erogati di cui all'allegato A "Paniere dei prodotti" del presente Capitolato tecnico, oltre alle macchine da caffè:
 - distributore di bevande calde (caffè e altre bevande);
 - distributore di bevande fredde, snack salati e dolci, prodotti freschi;
 - distributore combinato di bevande calde, fredde, snack salati e dolci, prodotti freschi
 - macchine da caffè
2. I distributori automatici e le macchine da caffè dovranno essere posizionati in ambienti individuati dall'Ente come segue:
 - sede principale sita in via Don Giovanni Minzoni 10, piano secondo:
 - n. 1 distributore di bevande calde (caffè e altre bevande) – costo annuale del canone € 450,00 IVA esclusa;
 - n. 1 distributore di bevande fredde, snack salati e dolci, e prodotti freschi – costo annuale del canone € 450,00 IVA esclusa;
 - sede di via Torino, 8, piano primo:
 - n. 1 distributore di bevande calde (caffè e altre bevande) – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
 - n. 1 distributore di bevande fredde, snack salati e dolci, e prodotti freschi – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
 - sede di via Antonio Gramsci, 142, piano terra:
 - n. 1 distributore combinato di di bevande calde, fredde, snack salati e dolci, prodotti freschi – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;



- sede scuola dell'Infanzia "Colle Zeppara" via Marabini, 14:
 - n. 1 macchina da caffè - costo annuale del canone € 50,00 IVA esclusa;
- sede scuola dell'Infanzia "Collodi" vico Mazzini, 5:
 - n. 1 macchina da caffè - costo annuale del canone € 50,00 IVA esclusa;
- sede scuola dell'Infanzia e primaria "Rodari" via Antonio Segni, 12:
 - n. 2 macchine da caffè - costo annuale del canone € 100,00 IVA esclusa;
- sede scuola primaria "Satta" via Sebastiano Satta 22, andito primo piano:
 - n. 1 distributore di bevande calde (caffè e altre bevande) – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
 - n. 1 distributore di bevande fredde, snack salati e dolci, e prodotti freschi – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
- sede scuola primaria "Deledda" via Grazia Deledda 2, bidelleria primo piano:
 - n. 1 distributore di bevande calde – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
 - n. 1 distributore di bevande fredde, snack salati e dolci, e prodotti freschi – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
- sede scuola secondaria "Fermi" via Marchesi, 1 – andito piano terra:
 - n. 1 distributore di bevande calde – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
 - n. 1 distributore di bevande fredde, snack salati e dolci, e prodotti freschi – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
- sede scuola secondaria "Da Vinci" via Bonomi, 7 – andito piano terra:
 - n. 1 distributore di bevande calde – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;
 - n. 1 distributore di bevande fredde, snack salati e dolci, e prodotti freschi – costo annuale del canone € 350,00 IVA esclusa;



3. Le apparecchiature, per motivi legati a traslochi/variazione di locali o per altre ragioni di opportunità, potrebbero essere oggetto di spostamento in locali diversi da quelli indicati, senza che questo possa comportare alcun onere per l'Ente.
4. Ogni variazione della consistenza numerica dei distributori e il loro spostamento, sia all'interno del medesimo edificio o tra edifici dell'Ente dovrà essere autorizzato dall'Ente;

Art. 9 Caratteristiche dei distributori

1. Tutti i distributori automatici da installare dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) essere in classe energetica "D" (corrispondente alla precedente classe energetica A+++ della vecchia etichettatura), secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, nonché dotati di tecnologie innovative per il risparmio energetico, per un ridotto impatto sull'ambiente e per una carbon footprint più bassa, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.5 del D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi";
 - b) essere rispondenti alle norme e prescrizioni tecniche, sia italiane che europee, vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e muniti del marchio CE o di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
 - c) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti ed in particolare corrispondere ai requisiti di seguito riportati:
 - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
 - avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;



- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni, ma chiuso da apposito sportello retrattile;
 - avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
 - essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
- d) esporre in modo chiaro il prezzo corrispondente a ciascun prodotto offerto;
- e) essere dotati dei seguenti sistemi di pagamento:
- a monete e a banconote, con sistema rendi resto (che accetti da € 0,05 ad € 10,00, almeno);
 - a scheda o a chiave elettronica ricaricabile o altra modalità di pagamento innovativa (di seguito genericamente chiavetta), utilizzabile indistintamente per tutti i distributori automatici installati presso l'Ente. La ricarica della chiavetta dovrà essere possibile in modo automatico presso ciascun distributore.
- Essere dotati di gettoniera per banconote da € 5,00 a € 10,00 per consentire la ricarica degli strumenti di pagamento elettronici;
- Il valore massimo della cauzione richiesta per la chiavetta non potrà superare il valore di **€ 2,00** e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto. La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico dal Concessionario;
- f) essere muniti di comandi di funzionamento e di sistemi di pagamento che, posti ad altezza idonea, consentano l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili e/o ipovedenti o non vedenti;
- g) essere nuovi di fabbrica e/o di primo utilizzo, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici e riportare chiaramente, in apposita targa, per ogni apparecchiatura installata, i dati relativi ai consumi elettrici;
- h) riportare una targhetta e codice QR indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario,

nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.;

- i) bicchieri, cucchiaini e/o palettine dovranno essere privi di ogni forma di pubblicità così come i distributori medesimi, esclusa quella concernente il marchio del Concessionario.

I distributori eroganti bevande fredde dovranno contenere gas refrigerante con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9, da adeguare secondo quanto previsto dai CAM. Ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti dovranno essere gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniaca (NH₃) e idrocarburi (HC), in conformità a quanto previsto al punto 2.1.5 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi".

I distributori eroganti bevande calde dovranno, in conformità a quanto previsto al punto 2.1.4 dell'Allegato 1 al D.M. del 6 novembre 2023 in tema di "Criteri Ambientali Minimi":

- ove possibile, essere allacciati direttamente alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua (filtrazione e purificazione), in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25 nonché avere le caldaie di riscaldamento dell'acqua in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano l'osservanza del Regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004;
- ove possibile, essere dotati di macina caffè incorporato per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule nonché di doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse;
- non erogare automaticamente zucchero, ma consentire la regolazione, permettendo l'erogazione di una quantità massima di quattro grammi per ciascuna bevanda;
- fornire automaticamente i bicchieri per le bevande, realizzati in materiali a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili in conformità alla Direttiva UE 2019/904, così come recepita dal D.lgs. n. 196/2021 (non in plastica o in polistirene espanso). Inoltre, i bicchieri dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2021;

- fornire automaticamente gli agitatori per bevande (“palette”), realizzati in conformità alla Direttiva UE 2019/904 (Direttiva Single Use Plastic - SUP), così come recepita dal D.lgs. n. 196/2021; in particolare, sono ammessi solo agitatori per bevande realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, con certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori a quelle previste dal comma 3 dell’art. 5 del D.lgs. n. 196/2021.
2. I distributori che dovessero risultare, durante lo svolgimento del servizio, tecnologicamente obsoleti dovranno essere, previa preventiva autorizzazione dell’Ente, tempestivamente sostituiti con altri di tecnologia moderna; parimenti, la Società potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa preventiva autorizzazione dell’Ente, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche.
 3. Il Concessionario, rispettando gli orari concordati con l’Ente, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori.
 4. L’Ente è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Art. 10 Tipologia e caratteristiche dei prodotti da erogare

1. I distributori automatici dovranno erogare, obbligatoriamente, i prodotti di cui all’allegato A al presente capitolato denominato “Paniere di prodotti”;
2. Oltre ai prodotti indicati nell’allegato A “Paniere dei prodotti” l’operatore economico dovrà rendere disponibili:
 - in ogni distributore automatico di generi alimentari almeno un prodotto salato e uno dolce adatti alla dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.);
 - in ogni distributore automatico di generi alimentari almeno due prodotti adatti ai diabetici;



3. La modifica dei prodotti offerti, rispetto a quelli previsti nel paniere, fermo restando il livello della qualità del nuovo o diverso prodotto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente, pena l'applicazione di una penale ai sensi dell'Art. 20 del presente Capitolato.
4. L'Ente si riserva comunque la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.
5. In nessun caso, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della L.R. Sardegna 5/2006 ("Disciplina generale delle attività commerciali"), potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
6. È altresì vietata la vendita di tabacchi, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina e carnitina, pena l'applicazione della penale di cui all'Art. 20 del presente Capitolato tecnico.
7. Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
 - essere di prima qualità, preferibilmente/prevalentemente provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale;
 - essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da regolare autorizzazione sanitaria;
 - essere dotati di etichettatura a norma del Regolamento (UE) 1169/2011, riportante obbligatoriamente le informazioni contenute nell'art. 9 del suddetto Regolamento.
8. Tutti i prodotti erogati dovranno corrispondere a quanto precisato dal Concessionario in sede di gara e avere le caratteristiche minime indicate nel presente documento per l'intera durata della Concessione.
9. Tutti i prodotti devono essere delle primarie e più diffuse marche a livello nazionale, garantiti per qualità, igiene e freschezza, essere confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.
10. La vendita e la somministrazione di prodotti avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità o con validità oltre la data di



scadenza, darà luogo, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge e della penale di cui all'Art. 20 anche alla risoluzione immediata del contratto.

11. In caso di non rispetto delle caratteristiche minime e qualità dei prodotti erogati o di assenza o carenza delle informazioni sui prodotti (etichettatura) o di mancata segnalazioni delle sostanze che provocano allergia o intolleranza o di qualsiasi altra non conformità dei prodotti alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, oltre alla irrogazione, salvo che il fatto costituisca reato, delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2017 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed altro) da parte delle Autorità competenti, sarà applicata anche la penale di cui all'Art. 20 del presente Capitolato.
12. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere alle autorità competenti, senza che il Concessionario possa fare opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e su quanto necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.
13. Tutte le bevande e gli alimenti erogati attraverso i distributori automatici saranno acquistati dal Concessionario a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità, verso i fornitori per il pagamento e verso l'Ente per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio.
14. Il Concessionario sarà responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.
15. Il Concessionario durante l'erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
16. Il Concessionario, a richiesta dell'Ente, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.



17. Gli inadempimenti e le violazioni delle norme in tema d'igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente.
18. In tutti i distributori presenti presso gli edifici dell'Ente i prodotti appartenenti alla medesima tipologia dovranno riportare prezzi identici.
19. I prodotti in ciascun distributore dovranno essere ben visibili all'acquirente e mostrare chiaramente prezzo, marca, data di confezionamento, data di scadenza o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.
20. Il rifornimento/riassortimento dei prodotti dovrà avvenire due volte a settimana (ad esempio lunedì-giovedì o martedì-venerdì).
21. Nel caso si renda necessario un rifornimento/riassortimento di prodotti esauriti, a seguito di segnalazione da parte del RUP o di un suo delegato, l'intervento dovrà essere tempestivo ed avvenire massimo entro 24 ore dalla segnalazione in modo da garantire la continuità del servizio.

Art. 11 Termini per la consegna e l'installazione dei distributori

1. La consegna e l'installazione dei distributori automatici, negli spazi indicati dall'Ente, dovrà avvenire entro **30** (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, o entro il termine diverso pattuito con l'Ente, pena l'applicazione delle penali previste all'Art. 20 del presente Capitolato.
2. Gli allacciamenti elettrici e i collegamenti idraulici s'intendono a totale carico dell'Ente. Al Concessionario competono le certificazioni elettriche dei distributori installati.
3. I distributori automatici dovranno essere sufficientemente sollevati dal pavimento, in modo da permettere una corretta pulizia della parte sottostante e adiacente.
4. Dell'avvenuto completamento della fase di consegna e installazione farà fede un verbale, redatto congiuntamente da Concessionario e Ente, dal quale dovrà rilevarsi:



- la data di effettiva decorrenza del servizio, coincidente con la data di effettivo avvio e funzionamento dei dispositivi;
 - la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specifica (libretto di fabbricazione, dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione).
5. Esaurite le attività di installazione, il Concessionario deve rimuovere a propria cura e spese tutti gli imballaggi utilizzati al momento dell'installazione delle macchine e del rifornimento dei distributori, provvedendo allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta.

Art. 12 Altri obblighi del Concessionario

Pulizia e igienizzazione

1. Il Piano di pulizia e igienizzazione dei macchinari e di tutta l'attrezzatura, a cadenza periodica, con l'indicazione della frequenza, la descrizione delle operazioni e dei prodotti utilizzati (conformi alla vigente normativa sui detergenti, Reg. CE 648/2004 e DPR 21/2009 e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 179/2021 sui biocidi e al DPR 392/1998 sui presidi medico chirurgici), l'identificazione del responsabile delle operazioni e della verifica dell'efficacia delle stesse. Tutti gli interventi saranno registrati su apposito modulo che sarà trasmesso al RUP con periodicità almeno semestrale.
2. La mancata osservanza di quanto previsto nel Piano potrà comportare l'applicazione delle penali di cui all'Art. 20 "Controlli del servizio e penalità" del presente Capitolato.
3. Il Piano di igiene e pulizia è descritto nella Relazione tecnica, in quanto criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

Elenco prodotti

4. Costituisce onere del Concessionario stilare l'elenco dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati (anche tale elenco dovrà essere aggiornato per ciascuna variazione dei prodotti erogati che dovesse intervenire), sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria

5. È cura del Concessionario redigere il Piano della manutenzione ordinaria e straordinaria, con l'indicazione della frequenza e delle modalità con cui saranno effettuate le attività a garanzia dell'efficienza delle attrezzature nonché la tempistica prevista per effettuare gli interventi in caso di segnalazione di guasti o malfunzionamenti.
6. Il termine massimo per il ripristino della funzionalità in caso di guasto delle apparecchiature è di **24 ore** dalla segnalazione da parte del RUP.
7. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura l'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalarlo all'Ente e di provvedere alla sostituzione dell'apparecchiatura medesima, a propria cura e spesa, con altra di eguali o superiori caratteristiche, entro i successivi **5 giorni** lavorativi.
8. Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del Concessionario.
9. Tutte le attività manutentive dovranno essere svolte in modo conforme alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme UNI, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell'arte.
10. L'Ente, fermo restando la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande e alimenti e la verifica sulla regolarità delle certificazioni richieste, con particolare riferimento a quelle di natura igienico-sanitarie, si riserva di eseguire controlli periodici in merito al corretto uso degli spazi concessi e al rispetto degli impegni assunti per la qualità dei prodotti e del servizio

Art. 13 Referente del servizio

1. All'atto della sottoscrizione della convenzione, il Concessionario nominerà un proprio Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse alla prestazione, comunicandone all'Ente le generalità unitamente ai recapiti telefonici e di posta elettronica.
2. Il Referente dovrà avere i seguenti requisiti:
 - piena padronanza della lingua italiana;



- adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
 - possesso dei poteri necessari per la gestione del servizio;
 - reperibilità dalle ore 8.00 alle ore 18.30 di tutti i giorni lavorativi;
3. L'Ente si rivolgerà direttamente a tale referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
4. L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del referente, nel caso in cui questi dovesse risultare inidoneo o inadeguato alle esigenze del servizio.

Art. 14 Personale addetto al servizio

1. All'atto della sottoscrizione della convenzione, e comunque prima dell'attivazione del servizio, sarà cura del Concessionario comunicare l'elenco nominativo del personale addetto allo svolgimento del servizio (con l'indicazione dei dati anagrafici). Sarà inoltre cura del Concessionario comunicare eventuali variazioni del personale.
2. Il personale dovrà:
- essere adeguatamente qualificato ed idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assunto dal Concessionario nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore;
 - assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
 - comunicare immediatamente al RUP eventuali eventi accidentali che dovessero accadere nell'espletamento del servizio;
 - osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalle sedi ove sono installati i distributori.
3. L'Ente potrà segnalare al Concessionario eventuali comportamenti del personale di grave negligenza, o oltraggiosi o indecorosi nei confronti dell'utenza, riservandosi altresì il diritto di chiederne l'immediata sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quanto pattuito in sede di gara.



Art. 15 Responsabile Unico del Progetto

1. Per L'Ente è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) a tenere permanentemente i necessari contatti con il Concessionario.
2. Il RUP è preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia oggetto del servizio concesso.

Art. 16 Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
2. L'Ente è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei distributori automatici.
3. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, assumerà a suo esclusivo carico tutti gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche e sarà tenuto a compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell'Ente e delle scuole e degli eventuali utenti presenti durante il servizio.

Art. 17 Contabilizzazione degli incassi

1. Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi.
2. A tal riguardo i distributori automatici devono avere un sistema di contabilizzazione, secondo le vigenti disposizioni in materia di tutti gli incassi ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel provvedimento (prot. N. 102807/2016) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30-06-2016, ed essere censiti on line presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Art. 18 Reportistica

1. Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà annualmente inviare al RUP, un report con l'indicazione, per ciascun distributore installato, delle seguenti informazioni, riferite ai dodici mesi precedenti:



- **Bevande calde:** numero erogazioni annuali, incasso annuale;
- **Bevande fredde:** numero erogazioni annuali, incasso annuale;
- **Snack:** numero erogazioni annuali, incasso annuale;
- **Prodotti freschi:** numero erogazioni annuali, incasso annuale;

2. Il ritardo nella trasmissione del report comporterà l'applicazione della penale di cui all'Art. 20 "Controlli del servizio e penalità" del presente Capitolato.

Art. 19 Incombenze di fine servizio

1. Alla scadenza del Contratto il Concessionario, previo accordo con il RUP, deve provvedere a proprie spese e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, alla disinstallazione, alla rimozione ed al ritiro dei distributori automatici installati all'inizio della Concessione pena l'applicazione della penale di cui all'Art. 20 "Controlli del servizio e penalità" del presente Capitolato nel termine di **30** giorni.

Art. 20 Controlli del servizio e penalità

1. Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, dall'offerta presentata dal medesimo in sede di gara o da quanto indicato nell'atto di convenzione, l'Ente applicherà le seguenti penali:
- a) **per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio** di cui Art. 11 "Termini per la consegna e l'installazione dei distributori" comma 1, sarà dovuta una penalità in misura di **€ 50,00**, fino al completamento di tutti gli obblighi;
 - b) **per ogni giorno di ritardo negli adempimenti** di cui all'Art. 10 "Tipologia e caratteristiche dei prodotti da erogare" commi 20 e 21 (rifornimento/riassortimento dei prodotti), sarà dovuta una penalità in misura giornaliera di **€ 50,00** fino al completamento di tutti gli obblighi;
 - c) **per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per il versamento del canone annuale** di cui all'Art. 3 comma 1, sarà dovuta una penalità in misura di **€ 100,00**, fino al completamento di tutti gli obblighi



- d) **per ogni giorno di ritardo nella disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori** di cui all'Art. 19 "Incombenze di fine servizio", sarà dovuta una penalità in misura di **€ 200,00** sino al completamento di tutti gli obblighi
- e) **per ogni prodotto avente un aumento non autorizzato dei prezzi**, sarà dovuta una penalità in misura di **€ 50,00**. In ogni caso il prezzo deve essere riportato a quello previsto;
- f) **per ogni prodotto presente nei distributori in data successiva a quella di scadenza** (entro la quale ne è consigliato il consumo), sarà dovuta una penalità in misura di **€ 100,00**.
- g) **per ogni infrazione rilevata relativa all'inadeguata segnalazione su alimenti e bevande del contenuto di sostanze che possono provocare allergia o intolleranza**, sarà dovuta una penale in misura di **€ 100,00**;
- h) **per ogni mancato passaggio per il rifornimento, come previsti nel presente Capitolato** all'Art. 10 comma 20, o secondo le migliori offerte in sede di gara, sarà dovuta una penale in misura di **€ 50,00**;
- i) **per ogni infrazione accertata per insufficiente pulizia e igienizzazione** dei distributori automatici, sarà dovuta una penale in misura dello **€ 200,00**;
- j) **per ogni infrazione accertata per mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione come da programma** di cui all'Art. 12, sarà dovuta una penale in misura di **€ 100,00** per la prima infrazione e di **€ 200,00** per le infrazioni successive;
- k) **per ogni giorno di ritardo nel rispetto dei tempi di manutenzione ordinaria previsti nel piano di manutenzione** di cui all'Art. 12, sarà dovuta una penale in misura di **€ 50,00**;
- l) **per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati per lo spostamento dei distributori su richiesta dell'Ente**, di cui all'Art. 8 comma 3 e 4, sarà dovuta una penale in misura di **€ 50,00**;
- m) **per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini richiesti per la nuova installazione di distributori su richiesta dell'Ente**, sarà dovuta una penale in misura di **€ 50,00**;



- n) **per il mancato rispetto dei CAM** come disciplinato all'Art. 6 "Criteri ambientali minimi" del presente Capitolato, sarà dovuta una penale in misura di **€ 100,00**;
 - o) **per ogni giorno di ritardo nell'invio dei report** di cui all'Art. 18 "Reportistica", sarà dovuta una penale in misura di **€ 50,00**;
 - p) **per ogni giorno di ritardo nell'intervento (a qualsiasi titolo) superiori a 24 ore o** secondo le migliorie offerte in sede di gara, sarà dovuta una penale in misura di **€ 50,00**;
2. Il RUP, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione al Concessionario tramite PEC, quest'ultimo entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre **5 (cinque)** giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Ente applicherà, se del caso, la penale fissando, eventualmente, un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.
3. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Ente potrà revocare la concessione e risolvere il contratto, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
4. Nel caso in cui la penale debba essere conteggiata giornalmente, i relativi importi saranno computati a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'inadempimento e fino a quando questo non venga meno. Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, mediante versamento tramite PagoPA generando l'avviso spontaneo in autonomia dal sito del Comune di Guspini (<https://www.comune.guspini.su.it>) dal link presente in home page "PagoPA" e selezionando l'opzione "*4. Pagamenti per: tutte le altre tipologie (non comprese nei punti precedenti)*" e selezionando "Pagamenti spontanei" (pagina raggiungibile direttamente al seguente link: <https://pagopa.accatre.it/guspini#/pagamento-spontaneo>) e da qui selezionando la tipologia di pagamento "*Penali contrattuali per inadempienze*";
5. In caso di mancato pagamento nei termini e con le modalità sopra indicati, gli importi relativi alle penali verranno trattenute dalla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata, secondo le disposizioni impartite dall'Ente.
6. L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che l'Ente dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.



7. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale.
8. Le penali applicate, nel loro complesso, non possono comunque superare il 10% dell'ammontare netto della concessione.

Art. 21 Revisione dei prezzi

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti offerti, superiore al cinque per cento dei medesimi, è ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 36/2023.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi unitari dei prodotti erogati dai distributori, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del D.lgs. 36/2023, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, elaborati dall'ISTAT nel periodo di riferimento.
3. Il Concessionario non potrà richiedere la revisione prezzi prima del decorso del secondo anno di durata contrattuale. Pertanto, eventuali aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione della concessione.

Art. 22 Revisione del contratto di concessione

1. È consentita ai sensi dell'art 192 del D.Lgs. 36/2023 la revisione del contratto di concessione al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.
2. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 192 del Codice e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
3. In sede di revisione ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del Codice non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che,

se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.

4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 23 Modifica del contratto in fase di esecuzione

1. l'Ente si riserva di modificare il contratto in fase di esecuzione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all'art. 189, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023.
2. L'eventuale modifica non rappresenterà in alcun caso proroga della concessione. In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato tecnico.

Art. 24 Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

1. In merito alla presenza dei rischi da interferenze (rif. Art. 26 D.Lgs 81/2008), è stato predisposto il DUVRI (Allegato C al presente Capitolato Tecnico)

Art. 25 Patto d'integrità

1. All'atto della partecipazione alla gara, l'Affidatario dovrà sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata "Patto d'integrità", quale strumento idoneo a sancire il comune impegno tra il Comune di Guspini e gli operatori economici partecipanti alla procedura al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e la correttezza sia nel corso di essa che in sede di esecuzione del contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.



Art. 26 Codice di comportamento

1. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Guspini reperibile al seguente link <https://www.comune.guspini.su.it/it/page/86847>, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62.
2. Il concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento e si obbliga a metterli a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore dell'amministrazione.
3. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 27 Responsabilità civile e copertura assicurativa

1. Il Concessionario assume la piena responsabilità, sia civile che penale, per danni derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della Concessione e dall'utilizzo dei locali, eventualmente subiti dall'Ente o da terzi, cose o persone.
2. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Guspini da qualsiasi pretesa che sia eventualmente avanzata nei loro confronti da terzi danneggiati dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato.
3. Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto di Concessione, è obbligato a presentare idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT - RCO) e a mantenerla in vigore per tutta la durata della concessione.
4. La polizza dovrà essere idonea a coprire danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone o cose, compresi gli infortuni occorsi ai prestatori di lavoro addetti ai servizi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa, né eccettuata, nonché i danni per incendio, scoppio, allagamento.
5. Tale copertura (RCT) deve avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni danno a persona e a € 1.500.000,00 per danni a cose e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.



6. A titolo indicativo e non esaustivo la polizza dovrà prevedere almeno le seguenti coperture assicurative:
- rischi da tossinfezione alimentare (intossicazione ed infezione alimentare), avvelenamenti subiti dall'utenza ed eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore dei servizi;
 - rischi per incendio, scoppio, allagamento;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatti imputabili ai beneficiari dei servizi;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino, a qualsiasi titolo, all'espletamento dei servizi oggetto della Concessione;
 - danni arrecati a terzi (inclusi l'Amministrazione e i beneficiari) da dipendenti, fornitori o collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario – che partecipino, a qualsiasi titolo, all'espletamento dei servizi oggetto della Concessione.
7. La polizza dovrà essere prodotta in lingua italiana ovvero, qualora sia redatta in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
8. Le quietanze riguardanti le annualità successive alla stipula della polizza dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria alle relative scadenze.
9. Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con una Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Azienda Sanitaria per fatto imputabile al Concessionario.
10. In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che il Comune di Guspini è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle Macchine e/o



degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle Macchine e agli Impianti, per incendi.

Art. 28 Garanzia definitiva

1. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del decreto legislativo 36/2023.
2. Nel caso in cui tale garanzia venga prestata sotto forma di cauzione è costituita mediante accredito, con tramite pagoPA generando l'avviso spontaneo in autonomia dal sito del Comune di Guspini (<https://www.comune.guspini.su.it>) dal link presente in home page "PagoPA" e selezionando l'opzione "4. Pagamenti per: tutte le altre tipologie (non comprese nei punti precedenti)" e selezionando "Pagamenti spontanei" (pagina raggiungibile direttamente al seguente link: <https://pagopa.accatre.it/guspini#/pagamento-spontaneo>) e da qui selezionando la tipologia di pagamento "Deposito di garanzia provvisoria e/o definitiva per partecipazione a gare d'appalto";
3. Nel caso in cui tale garanzia venga prestata sotto forma di fideiussione, dovrà essere costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.lgs. 36/2023, a favore del Comune di Guspini. La garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Guspini.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune di Guspini, fermo restando quanto previsto all'Art. 20 "Controlli del servizio e penalità", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.



6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune di Guspini.
7. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune di Guspini per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e solo previo consenso espresso in forma scritta del Comune di Guspini.

Art. 29 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii.
2. Tutte le transazioni verso l'Ente avverranno esclusivamente tramite tramite pagoPA generando l'avviso spontaneo in autonomia dal sito del Comune di Guspini (<https://www.comune.guspini.su.it>) dal link presente in home page "PagoPA" e selezionando l'opzione "4. Pagamenti per: tutte le altre tipologie (non comprese nei punti precedenti)" e selezionando "Pagamenti spontanei" (pagina raggiungibile direttamente al seguente link: <https://pagopa.accatre.it/guspini#/pagamento-spontaneo>) e da qui selezionando la tipologia di pagamento "Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche";
3. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 30 Tutela della Privacy

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.



2. Al termine del contratto i dati in possesso dell'Aggiudicatario dovranno essere cancellati definitivamente. Tale obbligo non è riferibile ai dati che siano o divengano di dominio pubblico.
3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
4. L'impresa entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dei lavori deve trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
5. L'Amministrazione formalizzerà la nomina tramite apposito atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dati.
6. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dalla presente procedura di affidamento della concessione dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 31 Diritto di recesso

1. L'Ente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
2. Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario potrà aver luogo con preavviso minimo di 90 giorni comunicato tramite PEC, decorsi i quali il Concessionario sarà tenuto alla riconsegna dei locali nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, e comporterà l'incameramento da parte dell'Ente della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.



Art. 32 Disposizioni finali e foro competente

1. La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di tutta la documentazione di gara.
2. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, Il Concedente non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
3. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.
4. Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso sarà competente in via esclusiva TAR Sardegna, via Sassari 17 – 09124 Cagliari (CA) tel. +39070679751 fax +3907067975230.

Allegati:

- All. A - Paniere dei prodotti;
- All. B - Piano economico finanziario di massima;
- All. C - D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)